

COSTANTINO
partners

LE COLLABORAZIONI AUTONOME

Roma, 23 maggio 2018
Milano, 31 maggio 2018

00141 ROMA | via Capo Peloro, 3
20122 MILANO | via Fontana, 22
tel 0682002832 | fax 068275663
segreteria@costantinoandpartners.com
www.costantinoandpartners.com

www.costantinoandpartners.com

DISCIPLINA CODICISTICA

art. 2222 c.c. Contratto d'opera.

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

art. 2230 c.c. Prestazione d'opera intellettuale.

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

art. 2229 c.c. Esercizio delle professioni intellettuali.

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

DISCIPLINA CODICISTICA

art. 409 c.p.c. Controversie individuali di lavoro.

«Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

... rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato...».

- **continuità della prestazione;**
- **coordinazione;**
- **personalità della prestazione;**

RIFORMA BIAGI e s.m.i.

Le collaborazioni coordinate e continuative possono essere avviate solamente con professionisti iscritti all'albo o pensionati ovvero in relazione ad uno o a più specifici progetti o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa (art. 61 e ss. Legge Biagi).

Con la riforma Fornero (l. 92/12):

- viene eliminato il riferimento al «*programma di lavoro o alle fasi di esso*»;
- viene, inoltre, specificato che il progetto non può consistere nella riproposizione dell'oggetto sociale del committente;
- viene introdotta una presunzione *iuris tantum* per i lavoratori autonomi titolari di partitiva IVA i quali devono essere assimilati ai co.co.co. se ricorrono almeno due dei seguenti indici:
 - ✓ se la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
 - ✓ se il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
 - ✓ se il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.



Meccanismo della «doppia conversione».



JOBS ACT

D. lgs. 81/15 art. 2 Collaborazioni organizzate dal committente.

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

JOBS ACT

La disposizione di cui al comma 1 del citato art. 2 non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;


b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

[...]


VIENE ABROGATO IL LAVORO A PROGETTO ...

A decorrere dal 25 giugno 2015, non è più possibile stipulare nuovi contratti di lavoro a progetto.



La disciplina introdotta dalla Riforma Biagi rimane in vigore solamente per le collaborazioni già in atto al momento della entrata in vigore del decreto.

**PROROGA DEL
CONTRATTO A
PROGETTO**



Deve ritenersi che per i contratti a progetto instaurati prima del 25 giugno 2015 sia consentita la proroga, se funzionale alla realizzazione del progetto.

Nel settore della ricerca, per i contratti già in essere alla data del 25 giugno 2015, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'art. 61 d.lgs. 276/2003, ai sensi del quale: *«se il contratto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente».*

... MA NON LE COLLABORAZIONI AUTONOME

Rivive la possibilità (prima abrogata dalla Riforma Biagi) di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con tutti i lavoratori.

LIMITAZIONI: A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro:

Continuative

Esclusivamente personali


Le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro



DEROGHE:

collaboratori iscritti ad albi professionali;
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società
e dai partecipanti a collegi e commissioni;
collaborazioni in associazioni sportive;
ulteriori deroghe previste dai ccnl;

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'



Eterorganizzazione

Eterodirezione

ACCORDO NAZIONALE PER LA RICERCA


Campo d'applicazione

Co.co.co., con o senza Partita Iva, instaurate nell'ambito dell'insegnamento, della ricerca scientifica o tecnologica, ovvero di assistenza alle stesse



L'accordo trova applicazione non solo in favore degli IRCCS ma di ogni ente o struttura che svolga ricerca. A tal fine è necessario essere associati all'Ariris o, comunque, aderire all'Accordo Nazionale

PROFILI PROFESSIONALI:



Docente
Assistente alla didattica
Collaboratore per attività di ricerca
Supporto tecnico alla ricerca

STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO

Legge 81 del 2017 (entrato in vigore il 14 giugno 2017)

Art. 1 Ambito di applicazione.

La norma stabilisce l'applicabilità delle disposizioni contenute nel provvedimento ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile. Sono, invece, esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Art. 3 Clausole e condotte abusive.

Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 4 Apporti originali ed invenzioni del lavoratore.

Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo.

Art. 9 Deducibilità delle spese di formazione.

È prevista la possibilità per gli autonomi e professionisti, di poter effettuare la deduzione al 100% delle spese sostenute per l'aggiornamento professionale come ad esempio i costi sostenuti per partecipare a corsi di formazione obbligatori, master, spese di iscrizione, congressi, convegni fino ad un massimo di spesa di 10 mila euro.

Art. 13 Indennità di maternità.

La norma prevede che l'articolo 64 del testo unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. 151/2001) sia integrato nel senso che l'indennità di maternità spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa.

STATUTO DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 14 Tutela della gravidanza, malattia e infortunio.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

Art. 15 Modifiche al codice di procedura civile.

art. 409 c.p.c. Controversie individuali di lavoro.

«Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

... rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.»

ASPETTI CONTRIBUTIVI

- Lavoratori autonomi iscritti ad un proprio ordine e relativa cassa di previdenza (ad esempio, medici, biologi, psicologi, *etc*):
 - versano autonomamente i contributi alla cassa di appartenenza, salva la rivalsa a carico del committente (di percentuale diversa a seconda della figura professionale);
- Lavoratori autonomi senza ordine e cassa, iscritti alla gestione separata INPS (ad esempio, consulenti aziendali, informatici, *etc*):
 - versano autonomamente i contributi alla gestione separata INPS, salva la rivalsa del 4% a carico del committente (art. 1, comma 212, legge 662/1996 e art. 2, comma 26, legge 335/1995);
- Collaboratori coordinati e continuativi
 - se iscritti alla gestione separata INPS : 2/3 dei contributi è a carico del committente e 1/3 sono a carico del collaboratore, salvo che siano collaboratori appartenenti ad un albo professionale nel quale caso si iscriveranno alla propria cassa di previdenza (ad esempio, ENPAM; ENPAB, *etc*) e si applicherà la 1^a ipotesi;

ASPETTI FISCALI

- Lavoratori autonomi iscritti ad un proprio ordine e relativa cassa di previdenza:
 - regolare fattura per reddito di lavoro autonomo ex art. 53 del Tuir;
 - versamento IVA;
 - ritenuta d'acconto a carico del committente;(salvo appartenenza a regimi agevolati);
- Lavoratori autonomi senza ordine e cassa, iscritti alla gestione separata INPS (art.2, comma 26, legge 335/1995):
 - regolare fattura per reddito di lavoro autonomo ex art. 53 del Tuir;
 - versamento IVA;
 - ritenuta d'acconto a carico del committente;(salvo appartenenza a regimi agevolati);
- collaboratori coordinati e continuativi
 - se iscritti alla gestione separata INPS: avranno un cedolino paga;
 - se sono collaboratori iscritti ad un albo professionale e cassa, si applicherà la 1^a ipotesi:
- i collaboratori in regime di «monocommitenza».

CASISTICA PERSONALE MEDICO

1) ampiezza del potere direttivo del committente ed assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico:

Non sono configurabili gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui le prestazioni necessarie ai fini del perseguimento degli scopi aziendali siano organizzate in modo tale da non richiedere l'applicazione da parte del datore di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell'esercizio del potere disciplinare.

Occorre verificare se l'organizzazione della prestazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui (*cfr. ex multis* Cass. sent. n. 3471/2003).

CASISTICA PERSONALE MEDICO

2) volontà delle parti al momento genetico:

«ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato ovvero come autonomo occorre far riferimento oltreché al momento attuativo del rapporto anche all'atteggiarsi della volontà delle parti nel momento costitutivo dello stesso, sicché ove esse abbiano dichiarato di voler escludere la subordinazione è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto solo se si dimostra che tale subordinazione si è di fatto realizzata in fase di esecuzione...» (cfr. ex multis, Cass. n. 8187/1999 e Cass. n.4308/2000).

CASISTICA PERSONALE MEDICO

3) compensi e assoggettamento fiscale delle somme:

La Suprema Corte - giudicando sul caso relativo al servizio prestato da un medico presso un centro di prestazioni sanitarie convenzionato con le unità sanitarie locali - ha confermato la sentenza emessa di giudici di merito, la quale, ai fini della individuazione del rapporto di lavoro autonomo, ha attribuito rilievo alla modalità di pagamento dei compensi ed al regime fiscale cui era assoggettato il professionista (*cfr* Cass. sentenza n. 13018 del 23.10.2001).

CASISTICA PERSONALE MEDICO

4) osservanza di determinati tempi ed orari:

Legittimo un rapporto di natura libero-professionale tra alcuni medici ed una casa di cura dopo aver accertato la facoltà dei medici di gestire autonomamente le sostituzioni secondo i tempi e le disponibilità di ognuno, sia pure mediante il coordinamento di uno degli stessi medici addetti (*cfr* Cass. sent. del 28.03.2003 n. 4770).

La possibilità del libero professionista di concordare con i propri colleghi l'orario e i turni di lavoro è stata considerata come indice determinante per la qualificazione autonoma del rapporto (*cfr*. Cass. sentenza n. 13018 del 23.10.2001).